



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL del 14/04/2017





COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TITOLO I^A - SCOPI DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DISPOSIZIONI GENERALI

- **Articolo 1 – Scopi del Regolamento**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare nel territorio del Comune, le attività la cui competenza diretta od indiretta è attribuita ai Comuni e dalla L.R. n. 32 del 2 novembre 1982 e s.m.i.

Il regolamento di Polizia Rurale ha i seguenti scopi:

- promuovere il rispetto della natura;
- tutelare il patrimonio naturalistico, floristico, forestale, faunistico e gli ecosistemi presenti nel territorio del Comune;
- conservare l'equilibrio della biocenosi naturale proteggendo dalla estinzione e della riduzione le diverse specie vegetali ed animali presenti nel territorio Comunale;
- promuovere un rispettoso ed ordinato utilizzo delle risorse naturali, dei boschi e delle foreste presenti nel territorio comunale, coerente con le esigenze non solo produttive ma anche di tutela della risorsa (nuova formazione del ceduo), di valorizzazione turistica e di protezione dal dissesto idrogeologico;
- di promozione e tutela delle attività agricole, regolando l'utilizzo del suolo agricolo, le strutture ed il sistema della produzione agricola, il sistema di raccolta, distribuzione e regimazione delle acque;
- di tutela dei beni di proprietà comunale e dell'interesse pubblico.

Per ottenere quanto esposto in premessa, l'Amministrazione Comunale si impegna a tradurre le norme esposte in quadri riepilogativi, tabelle, schemi di facile comprensione e consultazione, di carattere monografico;

- **Articolo 2 – Applicazione del Regolamento di Polizia Rurale –**

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco; il Sindaco ha facoltà di intervenire in ogni caso di azione diretta a deteriorare l'ambiente, con ordinanze da assumere ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Sindaco nel servizio di polizia rurale è coadiuvato dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, dalle Guardie Zoofile, dalle Guardie Ittiche (G.I.V.), dalle Guardie Venatorie (G.V.V.), dalle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.), istituite ai sensi della L.R. 32/82, e dalle Guardie Giurate e Pubblici Ufficiali, ai sensi dell'articolo 357 del Codice Penale.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, ai soggetti di cui al precedente comma viene altresì riconosciuta la qualifica di Agenti Accertatori con funzioni di Ausiliari del Traffico.

- **Articolo 3 – Vigilanza** –

La vigilanza e la contestazione di violazioni riferite al presente regolamento, è di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2 del Titolo I del presente Regolamento.

Articolo 4 – Finanziamento del Servizio di Polizia Rurale –

Il Servizio di Polizia Rurale e gli interventi di competenza pubblica previsti nel presente Regolamento, sono finanziati annualmente sul capitolo delle spese correnti del bilancio comunale, eventualmente integrato con disposizioni finanziarie provenienti da altri Enti, qualora previste.

TITOLO II^ - AMBIENTE

Articolo 5 – Fuoristrada –

1. Su tutto il territorio comunale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.
2. Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonche' alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, nonché ai sensi della Legge Regionale 2 Novembre 1982, n. 32;
3. Il Comune, può individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Il Comune, disciplina l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione.
4. Il Comune può interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di sua competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico. Si precisa altresì che gli aventi diritto al transito, fatta eccezione per tutti coloro che svolgono un pubblico servizio, dovranno necessariamente richiedere all'Ente Comunale oppure al Consorzio Stradale interessato, il rilascio di un tesserino di autorizzazione al transito, compilando un apposito modello di richiesta; tale tesserino, una volta rilasciato, andrà obbligatoriamente esposto sull'autoveicolo in modo da garantirne l'assoluta visibilità agli organi di controllo; la mancata esposizione, l'esibizione di copie fotostatiche del tesserino o l'ostentazione di un originale in qualche modo artefatto, equivarranno ad un accesso non autorizzato, comportando quindi l'elevazione della contravvenzione prevista dal presente Regolamento. Si precisa che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli relativamente a quanto dichiarato in fase di richiesta di autorizzazione, in modo da valutare la sussistenza dei requisiti necessari alla concessione dell'autorizzazione di cui sopra ed eventualmente anche annullando autorizzazioni già rilasciate in precedenza. Si rammenta che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera;

b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;

5. E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; e' vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60

5 bis. In deroga ai commi 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

7. L'esercizio dello sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a cio' destinate.

Articolo 6 – Rifiuti –

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

5. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

6. Il comune provvede a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

7. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Articolo 7 –Divieti, deroghe e cautele per l'accensione nei boschi e nei pascoli montani–

1. I divieti e le sanzioni di cui al presente capo si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009, ovvero:

omissis
Art. 3
(Bosco e foresta)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

2. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.

3. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.

3 bis. Non sono, altresì, considerati bosco:

a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;

b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;

c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;

d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

3 ter. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua le fattispecie di cui al comma 3 bis, lettere a), b), c) e d) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione.

4. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine e non identificabili come pascoli, prati o pascoli erborati.

5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.

omissis

2. Sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;
- b) accensione di fuochi per eliminare una frazione di biomassa facente parte del ciclo biologico forestale, anche in occasione di interventi selvicolturali volti alla cura e alla manutenzione dei boschi, allo scopo primario di ridurre il rischio incendi boschivi, in conformità a specifiche previsioni del piano in vigore per singola area di base; l'accensione avviene conformemente alle altre disposizioni del piano ed è subordinata alla comunicazione, almeno quarantotto ore prima dell'inizio attività, agli uffici regionali competenti in materia forestale;
- c) accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti; il fuoco è acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;
- d) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, previa comunicazione all'ex Corpo forestale dello Stato, ora Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, competente per territorio, entro quarantotto ore precedenti l'inizio dell'attività;
- e) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.
4. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 3, è preventivamente isolato e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco.
5. Le persone autorizzate per l'accensione di fuochi, ai sensi del comma 3, rimangono presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
6. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
7. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall' articolo 10 della l. 353/2000.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l' articolo 10 della l. 353/2000.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Articolo 8 –Divieti e prescrizioni per suoli percorsi dal fuoco–

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Articolo 9 –Cotica erbosa superficiale–

1. La cotica erbosa e la lettiera, nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
2. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.
3. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

Articolo 10 –Vegetazione erbacea arbustiva–

1. La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo comporti la alterazione dell'equilibrio della biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, il Comune promuove o autorizza il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Articolo 11 –Protezione della flora–

1. Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33 della L.R. 32/82, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla Legge Regionale 32/82.
2. Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.
3. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.
4. Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale
5. L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonché i limiti di cui al presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune e di cartelli posti nelle zone a maggiore afflusso turistico.

Articolo 12 – Raccolta dei funghi epigei spontanei –

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.
2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.
3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.
6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:
 - a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti seguenti: il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui al comma 1, e al possesso dell'autorizzazione alla raccolta.
 - b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti riportati alla lettera "a" del comma 7 ;
 - c) nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all'area protetta interessata e previo il possesso della autorizzazione alla raccolta;
 - d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
 - e) dal tramonto alla levata del sole;
 - f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.
8. Il Comune, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.
9. Il Comune sentito le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.
10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 13.

Articolo 13 – Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei –

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 12 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio comunale, salvo diversa disposizione della normativa vigente nelle aree protette regionali e nei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2. Il Sindaco è delegato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è personale e revocabile nei casi previsti dalla presente legge ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta Comunale. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione della causale del versamento, delle



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- generalità, del luogo e della data di nascita, nonché della residenza del raccoglitore. Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari, è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a un massimo di tre annualità. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4. Il Comune introita direttamente le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:
 - a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;
 - b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o dai conduttori di fondi boschivi;
 - c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
 - d) all'espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia volontaria;
 - e) alla gestione amministrativa della presente legge.
 5. Le disposizioni del comma 4, lettere a) e b), non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.
 6. Fatta salva l'applicazione dei disposti di cui ai commi 1 e 3, l'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione stabilisce le modalità di riscossione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo e i limiti per l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio di propria competenza.

Articolo 14 – Deroghe raccolta funghi per i proprietari dei fondi –

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 12, comma 1, e al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 13.

Articolo 15 – Raccolta funghi – autorizzazioni in deroga –

1. Se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale e previo il possesso e la presentazione della autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge Regionale 24-2007, valida per l'anno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

quelli consentiti dall'articolo 2, comma 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano:

- a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
 - b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
 - c) soci di cooperative agricolo-forestali.
2. La provincia può delegare le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.
 3. Le autorizzazioni alla raccolta hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.
 4. La provincia, sentite le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità, con proprio regolamento stabilisce, in merito all'autorizzazione di cui al comma 1:
 - a) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca;
 - b) il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate.

Articolo 15 bis –Raccolta funghi per fini scientifici e didattici –

1. Il Comune può autorizzare alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.
2. La richiesta di autorizzazione specifica lo scopo e le modalità della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata e la delimitazione dell'area.
3. Il Comune può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio, convegni, seminari per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione.
4. Se l'attività di raccolta di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.
5. Il Comune emette i provvedimenti autorizzativi e ne trasmette copia alla Regione e ai titolari delle autorizzazioni, che sono tenuti a esibirla, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza, unitamente a un idoneo documento d'identità.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Articolo 16 – Raccolta dei prodotti del sottobosco –

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco sotto elencati e' consentita per una quantita' giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:
 - Muschi: Kg 0,300
 - Fragole: Kg 0,500
 - Lamponi: Kg 1,00
 - Mirtilli: Kg 1,00
 - Bacche di ginepro: Kg 0,200.
2. I quantitativi di cui al primo comma possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione a contingenti situazioni locali o all'andamento stagionale.

Articolo 17 – Modalita' di raccolta dei prodotti del sottobosco –

1. E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora.
2. E' altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo.
3. Il comma precedente non si applica nel caso di attivita' pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo dei pascoli montani.
4. La raccolta dei prodotti del sottobosco e' vietata dal tramonto alla levata del sole ad eccezione della raccolta dei tartufi.

Articolo 18 – Formica rufa –

1. E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti.
2. E' altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salvo le attivita' per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonché uova, larve, bozzoli ed adulti di tali specie.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

3. Le specie protette del gruppo Formica rufa sono: Formica lugubris, Formica acquilonia, Formica polyotena.

Articolo 19 – Anfibi –

1. E' vietata nel territorio comunale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonche' la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.
2. Dal 1° luglio al 30 novembre e' consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno
3. La cattura di un numero superiore di esemplari in deroga non e' consentita.
4. E' vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura.
5. La cattura e' vietata dal tramonto alla levata del sole.

Articolo 20 – Gamberi –

1. E' vietata la cattura, il trasporto il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes).
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie di animali.
3. Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.

Articolo 21 – Molluschi –

1. Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno e' consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

2. In deroga al comma precedente il Sindaco, competente per territorio, puo' autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attivita' ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio.
3. Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.
4. La raccolta e' vietata dal tramonto alla levata del sole.

Articolo 22 – Minerali –

1. Il Comune, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturale e della tutela ambientale, disciplina con il presente regolamento la ricerca e la raccolta di minerali esclusivamente a scopo collezionistico, didattico e scientifico.
2. Sono di interesse mineralogico e non minerario tutti i campioni di minerali che, compresi o non tra le sostanze minerali elencate nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche e integrazioni, non sono suscettibili di utilizzazione industriale e rivestono esclusivo interesse collezionistico e scientifico, perche' rappresentativi di una o piu' specie o di una paragenesi.
3. Dal presente regolamento rimane esclusa la raccolta di fossili gia' regolata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.

Articolo 23 – Mezzi per la ricerca e la raccolta dei minerali–

1. Ai fini del presente regolamento e' consentito esclusivamente l'impiego di attrezzature di tipo manuale, consistenti nella fattispecie in martelli, mazze dal peso massimo di cinque chilogrammi, scalpelli, piccozze, picconi, badili ed altri attrezzi di lunghezza non superiore a un metro e sessanta centimetri.
2. E' vietato l'uso di esplosivi, l'impiego di sostanze chimiche e l'utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico o a motore.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Articolo 24 – Minerali – Ripristino –

1. La ricerca e la raccolta dei minerali non devono recare alterazioni permanenti all'ambiente naturale.
2. E' fatto obbligo al ricercatore ed al raccogliitore di procedere all'immediato ripristino del sito in modo il piu' possibile adeguato alle caratteristiche originarie della zona.

Articolo 25 – Minerali – Limiti della ricerca e della raccolta

1. Nell'ambito della ricerca e della raccolta di minerali non sono consentiti rapporti di concessione o convenzionali con diritto di esclusiva.
2. Resta salva la necessita' del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale e del conduttore del fondo in cui si intende ricercare e raccogliere minerali.
3. Nell'ambito delle aree, oggetto di concessione mineraria di cui al R.D. 1443/1927, suscettibili di rinvenimenti di interesse mineralogico, ove la concessione non sia decaduta, e con esclusione di quelle per acque minerali e termali e per idrocarburi, e' richiesta specifica autorizzazione del distretto minerario competente del concessionario.
4. E' fatto divieto di ricerca e raccolta di campioni di minerali in grotte o cavita' naturali di origine carsica.

Articolo 25 bis – Minerali – Registro regionale dei raccoglitori

1. Per la raccolta dei minerali nel Comune di Traversella è necessario essere iscritti al registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali.
2. Chiunque intenda svolgere tale attivita' nell'ambito del presente regolamento, e' tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Giunta Regionale, che entro sessanta giorni dalla data di ricevimento rilascia apposito attestato di iscrizione che costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' stessa.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

3. L'attestato di cui al comma 2 puo' essere revocato dal Presidente della Giunta Regionale ai raccoglitori che per due volte siano incorsi nelle sanzioni di cui all'articolo 12 della L.R. 51/1995.

Articolo 26 – Minerali – Quantitativi di raccolta

1. Sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a quindici chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo e' ammessa la tolleranza di cinque chilogrammi.
2. Nei giacimenti secondari auriferi e' consentita la raccolta di un quantitativo giornaliero non superiore a cinque grammi per persona, ferme restando le competenze del distretto minerario competente.

Articolo 27 – Minerali – Aree protette

1. I dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza, i musei naturalistici, le associazioni o gli Enti mineralogici e geologici segnalano alla Giunta Regionale aree di particolare rilevanza mineralogica e scientifica.
2. Nelle aree di cui al presente articolo il Consiglio Regionale, con apposita deliberazione, puo' prescrivere specifiche norme o divieti in ordine alla ricerca ed alla raccolta.
3. Sono fatte salve le disposizioni previste nelle singole leggi regionali istitutive di aree protette.

TITOLO III^ - PESCA

Articolo 28 – Pesca – Obbligo della licenza

1. L'esercizio della pesca professionale e dilettantistica nelle acque del Comune di Traversella, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza o permesso temporaneo di pesca regionale.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:

gli addetti all'acquacoltura;

gli addetti alla piscicoltura agricola;

il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.

3. La Giunta regionale disciplina le licenze e i permessi temporanei di pesca, gli attrezzi, le procedure, i requisiti per il rilascio delle stesse e le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3 della L.R. 37-2006.
4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Piemonte.

Articolo 29 – Pesca – Licenza di tipo B per la pesca dilettantistica

1. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalle causali di versamento a favore della Regione Piemonte delle tariffe delle tasse annuali e soprattasse annuali per la licenza di pesca di tipo B di cui al d. lgs. 230/1991.
2. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dalla data di versamento della tassa di concessione e hanno validità di trecentosessantacinque giorni.
3. I bollettini di versamento devono riportare in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare, nonché la causale del versamento di licenza di pesca di tipo dilettantistico.
4. La data di nascita e il comune di nascita possono essere sostituiti dall'apposizione del codice fiscale.
5. Per il legittimo esercizio della pesca, il titolare della licenza per la pesca dilettantistica deve essere munito, unitamente alla ricevuta del bollettino di versamento, di un documento di identità ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da esibire ad eventuale richiesta degli agenti di vigilanza.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

6. Le esenzioni previste all'articolo 27, comma 4 della l.r. 37/2006, come sostituito dall'articolo 26 della l.r. 22/2009 (*Sono sempre **ESONERATI DAL PAGAMENTO** della tassa e soprattassa per l'esercizio della **pesca dilettantistica**, i **CITTADINI ITALIANI MINORI DI ANNI 14 ED I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104** -Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) hanno validità esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte. Coloro che intendono praticare la pesca dilettantistica nelle altre regioni debbono attenersi alle disposizioni in esse vigenti, ovvero effettuare il previsto pagamento delle tasse regionali relative alla licenza di pesca dilettantistica.
7. In caso di dimenticanza il bollettino di versamento può essere esibito, entro i dieci giorni successivi al controllo, presso il soggetto di riferimento dell'agente di vigilanza.

Articolo 30 – Pesca – Classificazione dell'attività di pesca

1. L'attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, in:
 - a) pesca professionale;
 - b) pesca dilettantistica;
 - c) pesca scientifica e interventi di protezione ittica.
2. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.
3. Gli imprenditori ittici in possesso della licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali hanno diritto ad esercitare la pesca professionale. Nelle attività connesse alla pesca professionale sono ricomprese, purché non prevalenti rispetto a questa, le attività di pescaturismo e ittiturismo, definite all' articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3 della L.R. 37/2006.
4. La provincia di residenza del richiedente rilascia la licenza per la pesca professionale, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
5. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che aggiornano di norma ogni tre anni.
6. Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

7. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, sospendono la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.
8. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica.
9. La pesca dilettantistica è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca oppure della ricevuta di versamento, che costituisce la licenza di pesca, delle tasse e soprattasse di cui all'articolo 27 della L.R. 37-2006, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica.
10. La ricevuta di versamento di cui al comma 9 della L.R. 37-2006 è esibita unitamente a un documento di identità valido.
11. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici ed è autorizzata dalla provincia.

Articolo 31 – Pesca – Misure minime e quantitativo di pescato

1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di misura e di quantitativo di pescato per trattenere la fauna ittica catturata stabiliti all'allegato B al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R.
2. Il pesce catturato di cui al comma 1 di misura inferiore a quella minima consentita è liberato e reimesso in acqua senza arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza arrecargli danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere effettuate a mano bagnata.
3. Al raggiungimento di un limite giornaliero di quantitativo di pescato trattenuto previsto è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.
4. Nei corpi idrici indicati dalle province le specie elencate all'allegato C al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R. e successivamente le specie alloctone individuate dalle istruzioni operative di dettaglio del Piano regionale possono essere pescate senza limitazioni di periodi, misure e quantitativo.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Articolo 32 – Pesca –Orari di pesca

1. Nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba è vietato esercitare la pesca e trattenere fauna acquatica catturata in modo accidentale.

Articolo 33 – Pesca – Modalità e tecniche di pesca vietate

1. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.
2. Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.
3. Per l'esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi e timallidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
4. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
5. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati.
6. È vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.
7. L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
8. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
9. È vietata la pesca con sostanze esplodenti o tossiche.
10. È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

11. È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
12. È vietata la pesca subacquea.
13. È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
14. È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
15. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
16. È vietato pescare durante il prosciugamento completo. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con la canna.
17. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.

Articolo 34 – Pesca – Posto di pesca e distanza degli attrezzi

1. Il posto di pesca o postazione di pesca spetta al primo occupante.
2. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca non inferiori a:
 - a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;
 - b) 20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;
 - c) 30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e nell'altra la pesca con la bilancia.

Articolo 35– Pesca – Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica e uso di esche e pasture



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

1. Ad ogni pescatore munito di licenza di pesca dilettantistica è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi:
 - a) nelle acque ciprinicole è consentito l'uso di più canne lenza con o senza mulinello od una bilancia di lato non superiore a metri 1,5 montata su palo di manovra non superiore a metri cinque di lunghezza;
 - b) nelle acque salmonicole è ammesso l'uso di una sola canna;
 - c) l'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
2. In tutte le acque è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di animali.
3. L'uso della bilancia è:
 - a) consentito unicamente con lato delle maglie non inferiore a millimetri quindici da misurarsi ad attrezzo bagnato;
 - b) consentito unicamente dalla sponda e greto a piede asciutto senza apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento;
 - c) vietato dal 1° aprile al 15 luglio;
 - d) vietato tutto l'anno nelle rogge, canali e fontanili.
4. Le canne lenza possono essere armate:
 - a) nelle acque popolate prevalentemente da ciprinidi con un massimo di 5 ami con esche naturali o di 5 esche artificiali;
 - b) nelle acque salmonicole con una singola esca naturale o quattro mosche artificiali o una singola altra esca artificiale.
5. Nelle acque salmonicole sono vietati:
 - a) l'uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione;
 - b) la pesca con larve di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora di animali e pesce vivo o morto;
 - c) il sistema di pesca con l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo.
6. Nelle acque ciprinicole:
 - a) il pescatore dilettante può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria e non più di chilogrammi due di altri materiali per pasturazione;
 - b) il pescatore può utilizzare un massimo di due canne entro uno spazio di tre metri.

Articolo 36 – Pesca – Divieto uso materiali esplodenti e corrente elettrica



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

1. E' proibita la pesca con la dinamite e con le altre materie esplodenti nonché con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
2. Sono, altresì, vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi.

Articolo 37 – Pesca – Periodi e tecniche di pesca

1. E' vietato trattenere le specie di cui all'allegato B al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R. nei relativi periodi riproduttivi ivi indicati.
2. Il pesce catturato che non sia consentito trattenere è immediatamente rilasciato senza arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza arrecargli danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere effettuate a mano bagnata.
3. Nelle acque salmonicole è vietato l'esercizio della pesca nel periodo di tutela riproduttiva dei salmonidi.

Articolo 38 – Pesca nei bacini montani

1. E' consentito esercitare l'attività di pesca nei bacini montani collocati al di sopra dei 1000 m di altitudine dall'alba della prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre di ogni anno;
2. La misura minima per la cattura della trota iridea non deve essere inferiore a 20 cm.;

Articolo 39 – Pesca nelle zone no kill

1. Nelle zone soggette a regolamentazione particolare "no kill" è obbligatorio rilasciare il pesce catturato;

Articolo 40 – Pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca (DDEP)



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

1. In base ai vigenti regolamenti della Città Metropolitana di Torino, il tratto del Torrente Chiusella, scorrente nel territorio del Comune di Traversella (Val Chiusella) risulta essere soggetto a Diritti Esclusivi di Pesca, di seguito denominati DDEP;
2. Ai fini dell'esercizio della pesca nei corsi d'acqua soggetti a DDEP di cui all'art. 1, l'utente, munito di regolare licenza regionale di pesca, è tenuto al versamento di una quota annuale il cui ammontare viene definito con deliberazione della Giunta Provinciale in sede di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale o, comunque, soggetti a contribuzione dell'utente, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto provinciale.
3. Il versamento ha validità per l'anno solare indicato nella causale del bollettino e scade inderogabilmente il 31 dicembre dello stesso anno. In mancanza di indicazione dell'anno di riferimento si considera l'anno solare nel corso del quale il versamento è stato effettuato.

Articolo 41 – Pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca (DDEP) Criteri per l'esercizio dell'attività agonistica

1. Le gare di pesca sono soggette a preventiva autorizzazione da parte della competente Struttura provinciale.
2. Le richieste possono essere presentate esclusivamente da Associazioni piscatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e sono inoltrate alla competente Struttura provinciale con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi rispetto alla data della manifestazione.
3. L'autorizzazione è concessa qualora la proposta rispetti i criteri definiti con il Piano Ittico provinciale e non contrasti con la possibilità di un corretto esercizio dell'attività alieutica sul complesso del bacino imbrifero interessato.
4. L'immissione di materiale ittiofaunistico, nel rispetto dei criteri contenuti nel Piano Ittico Provinciale, è ammessa esclusivamente per l'effettuazione di gare di pesca alla trota.
5. Il tratto di fiume o torrente interessato alla competizione rimane chiuso alla pesca ordinaria:
- dall'immissione del pesce fino allo scadere delle due ore successive alla durata della prova, per le gare di pesca alla trota - dall'inizio delle due ore antecedenti, al termine delle due ore successive alla durata della prova, per le gare di altra specialità.
6. Gli iscritti alla competizione possono esercitare la pesca su tali tratti esclusivamente durante la gara.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Articolo 42 – Pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca (DDEP) Prelievi di fauna ittica

1. Per ogni giornata di pesca in corsi d'acqua soggetti a DDEP, l'utente può catturare un numero massimo di:
 - 7 capi di salmonidi con il limite massimo di 2 trote marmorate (*Salmo trutta marmoratus*);
 - 3 chilogrammi di pesci delle altre specie.

Articolo 43 – Classificazione delle acque ai fini della pesca

1. Le province classificano le acque ai fini della pesca nei Piani provinciali di cui all'articolo 11 della l.r. 37/2006, secondo quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 10 della l.r. 37/2006.
2. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale e dei Piani provinciali le province individuano in via provvisoria:
 - a) le acque principali;
 - b) le acque salmonicole;
 - c) le zone di cui all'articolo 10, comma 5, lettera f) della l.r. 37/2006.
3. Tutte le acque non principali dove si rileva la presenza di fauna ittica sono individuate come secondarie e tutte le acque non salmonicole dove si rileva la presenza di fauna ittica sono individuate come ciprinicole.
4. Le province, sentiti gli enti di gestione delle aree protette interessati, possono limitare ovvero vietare l'esercizio della pesca nelle acque interne comprese all'interno di:
 - a) aree di frega, protezione o ripopolamento della fauna ittica;
 - b) aree protette nazionali, regionali e provinciali;
 - c) siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - d) zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TITOLO IV[^] - CACCIA

Articolo 44 – Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla vigente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della Legge 157/92.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
 - a) vagante in zona Alpi;
 - b) da appostamento fisso;
 - c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d della Legge 157/92.
8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 516.456,90 per ogni sinistro, di cui euro 387.342,67 per ogni persona danneggiata e euro 129.114,22 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 51.645,69 per morte o invalidità permanente



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.
13. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.

Articolo 45 – Caccia - Divieti.

1. È vietato a chiunque:
 - a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
 - b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali.
 - c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
 - d) omissis
 - e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla vigente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
- h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
- l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
- n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1 della Legge 157-92, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale, distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge;
- p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della Legge 157-92;
- q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

Articolo 46 – Caccia su suoli percorsi dal fuoco.

1. Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco sono vietati per dieci anni, il pascolo e la caccia.

Articolo 47 – Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Articolo 48 – Orari di caccia

1. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

TITOLO V[^] - ANIMALI DA AFFEZIONE

Articolo 49 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base di quanto disposto dagli artt. 823 e 826 del C.C., esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31/03/79, spetta la vigilanza sull'osservanza delle Leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.
3. Per quanto attiene la tutela delle specie animali presenti sull'intero territorio comunale, per tutto quanto non espressamente richiamato nei successivi articoli di cui al presente Titolo V, si rimanda all'applicazione delle vigenti norme in materia e nello specifico a quelle di seguito riportate:

Legge Regionale 34/1993;

Legge Regionale 18/2004;

Legge 189/2004;

Legge 201/2010;

Legge Regionale 27/2009;

Articolo 50 – Divieti Generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

10. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
13. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
15. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
16. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
17. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
18. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

19. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Traversella tranne che ai medici veterinari ed alle persone in possesso di una lettera rilasciata dal Sindaco o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.
20. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Traversella, la vendita, il trasporto, l'uso ed il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.
21. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.
22. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Traversella, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile convenzionato con il Comune di Traversella.
23. E' vietato su tutto il territorio del Comune di Traversella, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 50 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dal Sindaco.
24. E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al Sindaco del comune di Traversella con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi tipo gli animali per l'alimentazione.

Articolo 51 – Abbandono di animali



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 52 – Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 53 – Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a sé stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 54 – Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Articolo 55 – Divieto di detenzione cani a catena

1. E' vietato detenere cani legati od a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una (1) ora al giorno. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quindici (15) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.

Articolo 56 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Articolo 57 – Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 58 – Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

Articolo 59 - Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle Forze dell'Ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati, così come individuati negli articoli 2 e 3 del presente Regolamento;
3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

Articolo 60 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Articolo 61 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziata presente sul territorio comunale.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvennero esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore alla Città Metropolitana di Torino che disporrà i provvedimenti del caso.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TITOLO VI^A - SANZIONI

Articolo 62 – Accertamento delle violazioni

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, ovvero agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Zoofile, alle Guardie Ittiche (G.I.V.), alle Guardie Venatorie (G.V.V.), alle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.), istituite ai sensi della L.R. 32/82, e alle Guardie Giurate e Pubblici Ufficiali, ai sensi dell'articolo 357 del Codice Penale.
2. Si ribadisce che nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, ai soggetti di cui al precedente comma viene altresì riconosciuta la qualifica di Agenti Accertatori con funzioni di Ausiliari del Traffico.

Articolo 63 – Atti di accertamento

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della citata legge 689/81.
4. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
5. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni, al Comune di Traversella che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Articolo 64 – Sanzioni accessorie

1. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
2. In caso d'inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.
3. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

Articolo 65 – Ricorso – Rapporto – Ordinanza Ingiunzione

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Comune al Segretario Generale, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Segretario Generale del Comune, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 legge 689/81 al Comune per l'emissione dell'ordinanza – ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza – ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

Articolo 66 – Sanzioni Amministrative Pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al presente regolamento sono fissate come da tabella di seguito riportata e potranno essere oggetto di futuri aggiornamenti; si precisa che nella colonna sanzioni vengono indicati il minimo ed il massimo edittale, ad eccezione dei casi in cui sia



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

applicata la sanzione fissa. In tal caso comparirà un unico importo, ed il pagamento in misura ridotta sarà conseguentemente calcolato sulla base di 1/3 della sanzione prevista. In tutti gli altri casi, il pagamento in misura ridotta comporterà l'applicazione del minor importo fra il doppio del minimo ed un terzo del massimo edittale.

Articolo	Comma	Violazione	Sanzione €	Pagamento in misura ridotta €
5	1	Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su tutto il territorio comunale	120-360 Se:	120,00
			1) Mezzo non immatricolato 2) Privo di targa o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile 3) Privo di assicurazione 4) Il conducente non si ferma al controllo 300-1.000	333,00
5	2	Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su sentieri di montagna, mulattiere, piste e strada forestali segnalate ai sensi della L.R. 45/89 e della L.R. 32/82	120-360 Se:	120,00
			1) Mezzo non immatricolato 2) Privo di targa o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile 3) Privo di assicurazione 4) Il conducente non si ferma al controllo	333,00



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)		
5	5 bis	Manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga come previsto dal comma 5 bis, art. 5, o realizzate in difformità della stessa.	10.420	3.473
5	7	Sci d'erba in aree a ciò non destinate	150	50
6	1	Abbandono di rifiuti non pericolosi sul suolo effettuato da privati	300-3.000	600
6	1	Abbandono di rifiuti pericolosi sul suolo effettuato da privati	300-3.000	600
6	2	Immissione di rifiuti solidi o liquidi non pericolosi in acque superficiali o sotterranee effettuato da privati	300-3.000	600
6	2	Immissione di rifiuti solidi o liquidi pericolosi in acque superficiali o sotterranee effettuato da privati	300-3.000	600
6	5	Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi	30-150	50
6	7	Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo, sul suolo, nelle acque e negli scarichi	60-300	100
7	2	Accensione di fuochi o abbruciamento diffuso	200-2.000	400



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati o entro 50 m. da essi		
7	6	Accensione di fuochi o abbruciamento diffuso di materiale vegetale in periodo dichiarato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, in terreni boscati, pascolivi o cespugliati o entro 100 metri da essi	1.032,91-10.329,14	2.064
7	3 lettera "a"	Accensione di fuochi per attività turistico-ricreative in aree idonee e specificatamente attrezzate, ricadenti all'interno di terreni boscati, pascolivi o cespugliati o entro 50 m. da essi effettuata dal tramonto all'alba o in giornate di vento.	1.032,91-10.329,14	2.064
7	3 lettera "b"	Accensione di fuochi per eliminare i residui degli interventi selvicolturali all'interno di terreni boscati, pascolivi o cespugliati o entro 50 m. da essi effettuata dal tramonto all'alba o in giornate di vento (in conformità al piano in vigore per singola area)	1.032,91-10.329,14	2.064
7		Accensione di fuoco nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto attuato in	1.032,91-10.329,14	2.064



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

	3 lettera "c"	spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e concentrato al fine di impedire il propagarsi delle fiamme entro 50 m da essi effettuato dal tramonto all'alba o in giornate di vento		
7	3 lettera "d"	Accensione di fuoco per coloro che per lavoro soggiornano nei boschi, effettuato dal tramonto all'alba o in giornate di vento. (E' necessaria la comunicazione al CFS)	1.032,91-10.329,14	2.064
7	3 lettera "e"	Accensione di fuochi legati alla tradizione culturale o d'artificio, effettuato in assenza di autorizzazione del Sindaco e senza piano di sicurezza	1.032,91-10.329,14	2.064
7	6	Accensione di fuochi o abbruciamento diffuso di materiale vegetale come previsto nelle deroghe art. 7 comma 3, in periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi (stabilito con Decreto Presidente Giunta Regionale)	1.032,91-10.329,14	2.064



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

7	6	Accensione in periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi (stabilito con DPGR) n.b.: la distanza è portata a 100 m	1.032,91-10.329,14	2.064
7	4	Accensione dei fuochi previsti dalle deroghe del c.3 art.7 in luogo non preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci al fine di impedire il propagarsi delle fiamme	200-2.000	400
7	5	Personale autorizzato all'accensione dei fuochi previsti dalle deroghe dell'art. 7 comma 3 che non osservano l'obbligo di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e mezzi idonei allo spegnimento delle fiamme	200-2.000	400
8	1	Pascolo di qualsiasi specie di bestiame in boschi distrutti o danneggiati dal fuoco prima che siano trascorsi 10 anni dall'evento.	30-61 (per ciascun capo)	20,33 (per ciascun capo)
8		Esercizio della caccia in	206,58-	138



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

	1	boschi distrutti o danneggiati dal fuoco prima che siano trascorsi 10 anni dall'evento	413,17	
9	1	Asportazione, trasporto, commercio di cotica erbosa, lettiera e strato superficiale dei terreni pubblici o privati.	40 - 240	80
10	1	Danneggiamento o distruzione della vegetazione spontanea nei laghi, nelle paludi e terreni di ripa.	40 - 240	80
11	1	Raccolta, asportazione, danneggiamento, detenzione e commercio di parti (sia allo stato fresco sia secco) delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla L.R. 32/82.	90 + 3 per ogni esemplare detenuto, raccolto o commerciato illegittimamente.	30 + 1 per ogni esemplare detenuto, raccolto o commerciato illegittimamente.
11	2	Raccolta, di specie non incluse nell'elenco allegato alla L.R. 32/82 o con l'estirpazione degli organi sotterranei o in misura superiore a 5 esemplari.	30 + 3 per ogni esemplare detenuto, raccolto o commerciato illegittimamente.	10 + 1 per ogni esemplare detenuto, raccolto o commerciato illegittimamente.
12		Raccolta funghi senza titolo per la raccolta ovvero senza la ricevuta di versamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale.	43-261	86 La raccolta di chiodini o famigliola buona (Armillaria mellea), prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus),



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

	1-3			specie diverse del genere Morchella, gambe secche (Marasmius oreades), orecchione (Pleurotus coprino) coprino chiomato (Coprinus comatus) e mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza il titolo per la raccolta, fermi restando i disposti di cui all'art.2 (3 kg al giorno per persona)
13	1	Raccolta di funghi epigei per fini scientifici e didattici, in violazione all'autorizzazione rilasciata dal Comune.	326	109 e contestuale ritiro autorizzazione COMUNALE in deroga
15	1 lettere "a-b-c"	Raccolta di funghi epigei in violazione all'autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune che consente raccolta in quantitativi superiori rispetto ai 3 Kg.	652	217 e contestuale ritiro autorizzazione COMUNALE in deroga e ricevuta di versamento
12	4	I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.	99	33



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

12	5	Uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale.	99	33
12	3	Raccolta di parti di funghi spontanei o incompleti di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie o non procedere in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.	99	33
12	1	Raccolta funghi epigei oltre i 3 Kg giornalieri a persona.	33 per ogni 500 gr di funghi raccolti in eccedenza	11 per ogni 500 gr di funghi raccolti in eccedenza
12	2	È vietata la raccolta di Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso	99	33
12	6	È vietata la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.	99	33
12	7 lettera "e"	Raccolta di funghi epigei	99	33



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		dal tramonto alla levata del sole.		
12	7 lettera "c"	Raccolta di funghi epigei nelle aree vietate individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e dei siti costituenti la rete Natura 2000 art. 3 della Dir. 92/43/CEE.	99	33
12	7 lettera "a"	Raccolta di funghi epigei nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti sgombri da cespugli invadenti (salvo soggetti di cui all'art.4, L.R. 24/07)	99	33
12	7 lettera "f"	Raccolta di funghi epigei nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 del Codice Civile (fondi chiusi).	99	33
12	7 lettera "d"	Raccolta di funghi epigei nelle aree interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio	99	33



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		naturalistico e scientifico qualora individuate dalla Regione o dagli Enti locali.		
12	7 lettera "b"	Raccolta di funghi epigei nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi (salvo soggetti di cui all'art.4 L.R. 24/07)	99	33
16	1 lettera "c"	Raccolta giornaliera oltre il consentito: - bacche ginepro Kg. 0,2 - muschi Kg. 0,3 - fragole Kg. 0,5 - mirtili e lamponi Kg. 1	90	30
16	2	Raccolta dei prodotti del sottobosco non attenendosi ai quantitativi deliberati dalla Giunta Comunale in relazione a particolari situazioni locali o all'andamento stagionale.	100-1.000	200
17	1	Raccolta dei prodotti del sottobosco con l'ausilio di rastrelli, uncini od altri mezzi.	90	30
17	2	Estirpazione, taglio o comunque danneggiamento	90	30



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		di piante di fragole, lamponi, mirtilli o ginepro, compromettendone il normale sviluppo.		
17	4	Raccolta dei prodotti del sottobosco dal tramonto alla levata del sole.	90	30
18	1	Alterazione, dispersione, distruzione di nidi, asportazione di uova, larve, bozzoli o adulti di formiche del gruppo Formica rufa. *	40-240	80 * Le specie protette sono: F. lugubris, aquilonia polycytena .
18	2	Commercio, vendita, cessione e detenzione per la vendita di nidi, uova, larve, bozzoli o adulti di formiche del gruppo Formica rufa.	40-240	80
19	1	Raccolta, distruzione di uova, cattura, uccisione di ogni specie di anfibii, cattura, trasporto e commercio dei rospi.	90 + 3 per ogni esemplare	30 + 1 per ogni esemplare
20	1	Cattura, trasporto, commercio, detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce.	90 + 3 per ogni esemplare	30 + 1 per ogni esemplare
19	2	Cattura di rane oltre i 20 esemplari per persona al giorno (MASSIMO 20 CAPI DAL 01/07 AL 30/11)	90 + 3 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita.	30 + 1 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita.
19	2	Cattura di rane dal 1° Dicembre al 30 giugno	90 + 3 per ogni esemplare	30 + 1 per ogni esemplare



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		(periodo non consentito).		
19	4	Cattura di rane con guade o reti.	90 + 3 per ogni esemplare	30 + 1 per ogni esemplare
19	5	Cattura di rane dal tramonto alla levata del sole, in qualunque periodo dell'anno.	90 + 3 per ogni esemplare	30 + 1 per ogni esemplare
21	1	Raccolta di lumache (lumache col guscio) oltre la quantità consentita (24 esemplari al giorno a persona).	90 + 3 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita.	30 + 1 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita.
21	1	Raccolta di lumache dal 1° Novembre 31 Agosto (periodo non consentito).	90 + 3 per ogni esemplare	30 + 1 per ogni esemplare
21	4	Raccolta di lumache dal tramonto alla levata del sole.	90 + 3 per ogni esemplare	30 + 1 per ogni esemplare
22	1	Ricerca e raccolta di minerali per scopi diversi da quelli collezionistici, didattici e scientifici.	1.291-3.873	1.291 Il sequestro è obbligatorio in quanto "Cose confiscabili ai sensi dell'art. 12 comma 3 L.R.51/95"
23	1	Uso di attrezzature che non siano martelli, mazze dal peso massimo di 5 Kg., scalpelli, piccozze, picconi, badili ed altri attrezzi di lunghezza non superiore a 1,6 m.	258-774	258 N.B.: l'uso di esplosivo per la ricerca e la raccolta di minerali è passibile delle pene previste dalle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

				successive modifiche e integrazioni, e dalla L. 110/75.
23	2	Uso di sostanze chimiche e di qualsiasi mezzo meccanico o a motore per la ricerca e la raccolta.	258-774	258
24	1	Alterazioni permanenti dell'ambiente naturale causate dalla ricerca o dalla raccolta dei minerali.	516-1.549	516,33
24	2	Mancato immediato ripristino del sito da parte del ricercatore ed effettuato nel modo più possibile adeguato alle caratteristiche della zona.	516-1.549	516,33
25	3	Ricerca e raccolta dei minerali in aree soggette a concessione mineraria di cui al R.D. 1443/27 senza specifica autorizzazione del Distretto Minerario competente.	258-774	258 Sequestro obbligatorio
25 bis	1	Ricerca e raccolta di minerali senza il relativo attestato di iscrizione al "Registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali".	129-516	172 Sequestro obbligatorio
26	1	Raccolta e distacco di una	129-516	172 Sequestro obbligatorio



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		quantità superiore ai 15 Kg. di minerali compresa la matrice rocciosa a persona, nel caso di unico esemplare è ammessa una tolleranza di 5 Kg.		
26	2	Raccolta nei giacimenti secondari auriferi di una quantità giornaliera superiore a 5 gr per persona.	129-516	172 Sequestro obbligatorio
25	4	Ricerca, raccolta di campioni di minerali in grotte o cavità naturali di origine carsica.	1.032-4.131	1.377 Sequestro obbligatorio
27	1 - 2	Ricerca, raccolta di campioni di minerali in aree protette di particolare rilevanza mineralogica e scientifica istituite dal Consiglio Regionale.	1.032-4.131	1.377 Sequestro obbligatorio
27	3	Ricerca, raccolta di campioni di minerali in aree protette istituite con Legge Regionale ove sia previsto tale divieto.	1.032-4.131	1.377 Sequestro obbligatorio
28	1	Pesca senza versamenti o con versamenti non validi. Art. 27 L.R. 05/2012: è fatta eccezione per i cittadini italiani	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'art. 3 L. 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)		
30	10	Pescare con le ricevute di versamento per la pesca dilettantistica valide, esibite senza un documento di identità valido.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
31	1 - 2	Pescare e trattenere pesci di misura inferiore al consentito.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
31	1	Pescare e trattenere pesci oltre il numero consentito. Vedi allegato B.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
31	1	Pescare pesci oltre il peso consentito (5 kg). Vedi allegato B.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
31	3	Continuare l'attività di pesca al raggiungimento del limite numerico giornaliero del quantitativo del pescato e trattenuto, stabilito dall'allegato B.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
32	1	Pescare e trattenere ittiofauna anche se catturata in modo accidentale nel periodo che	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		intercorre tra un'ora dopo il tramonto ed un'ora prima dell'alba		
33	4	Pescare da ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
34	2	Pescare ad una distanza inferiore al maneggio degli attrezzi del primo occupante, salvo reciproco accordo. (10 m canna ; 20 m bilancia; 30 m tra canna e bilancia).	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
43	4	Pescare in zone di protezione anche temporaneamente interdette all'attività di pesca, anche per singole specie, individuate dalla Città metropolitana .	100-500	166,66 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
35	1	Pescare con attrezzi non consentiti.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
35	2	Pescare, utilizzando come esca il sangue.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione Sequestro dell'ittiofauna e dei mezzi ex art.13 L. 689/81
35	2	Pasturare con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione Sequestro



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		animali.		dell'ittiofauna e dei mezzi ex art.13 L. 689/81
36	1	Pesca con dinamite o altro materiale esplosivo.	500-3000	1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione N.B.: ai sensi dell' Art. 6 comma 1 R.D. n. 1604/31 si configura altresì la notizia di reato – Autorità competente Procura. Si veda anche l'art. 678 c.p. "fabbricazione e commercio abusivo di materie esplosive" e 679 c.p. "omessa denuncia di materie esplosive". Sequestro dell'ittiofauna e dei mezzi ex art.13 L. 689/81
36	1	Pesca con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o stordimento dei pesci, ad eccezione della pesca autorizzata dalla Città metropolitana .	500-3000	1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione N.B.: ai sensi dell' Art. 6 comma 1 R.D. n. 1604/31 si configura altresì la notizia di reato – Autorità competente Procura. Sequestro dell'ittiofauna e dei mezzi ex art.13 L. 689/81
33	12	Pesca subacquea.	500-3000	1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
33	8	Pescare con le mani.	50-300	100 + 20 per ogni



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

				pesce pescato in violazione
33	17	Pescare con reti e apparecchi fissi o mobili nei fiumi o altri corpi idrici occupando più di 1/3 della loro larghezza.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
33	15	Pescare manovrando paratie, prosciugando corsi o bacini d'acqua, deviandoli, ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, smuovendo il fondo delle acque o impiegando sistemi di pesca non previsti dalla legge.	500-3000	1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione Si veda anche l'art. 632 c.p. "Deviazione acque e modifiche stato dei luoghi".
33	5	Pesca da natanti in acque secondarie.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
33	16	Pescare durante l'asciutta completa. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con canna.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
33	13	Pescare mediante aperture nel ghiaccio.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
33	1	Pescare usando a strappo attrezzi con amo o ancoretta ovvero eseguire manovre atte ad	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.		
33	2	Pescare usando contemporaneamente attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
33	7	Utilizzare il guadino diversamente dall'uso consentito (mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato).	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
33	6	Pescare con reti ad una distanza inferiore a 30 m. da scale di risalita per pesci e dalle dighe.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
36	2	Raccolta di pesci e animali storditi o uccisi con dinamite o altre materie esplodenti, corrente elettrica e altre sostanze.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione. Si veda anche l'art. 678 c.p. "fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti" e 679 c.p. "omessa denuncia di materie esplodenti".
33	14	Abbandono di esche e pesci residui o frammenti degli attrezzi di pesca a terra lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro	50-300	100 Per quanto riguarda i rifiuti si rimanda alla Sezione "Ambiente"



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		adiacenze.		
33	10	Gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.	500-3000	1000 + 20 per ogni pesce pescato in violazione Sequestro dell'ittiofauna e dei mezzi ex art.13 L. 689/81. Ai sensi degli Art. 6 comma 1 R.D. 1604/31; art 20 comma 10 L.R. 37/06 si configura notizia di reato – autorità competente Procura. N.B.avvisare A.R.P.A. tel.118 Nel caso di inquinamento verificare anche le violazioni al D.Lgs. 152/06 previste al titolo III. Si vedano anche: art. 635 c.p. "danneggiamento"; art. 734 c.p. "Distruzione e deterioramento bellezze naturali"; D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 L. 137/02
37	3	Pesca in periodo di divieto in acque salmonicole nel periodo di tutela riproduttiva dei salmonidi. Vedi allegato B	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
38	1 - 2	Pescare nei bacini montani	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		collocati al di sopra dei 1000 metri di altitudine in periodo di divieto.		DGP 32 - 638/2010 del 26 gennaio 2010 é consentito esercitare l'attività di pesca nei bacini montani collocati al di sopra dei 1000 m di altitudine dall' alba della prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre di ogni anno.
35	1b	Pescare nelle acque salmonicole con più di una canna (con o senza il mulinello).	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
35	4 lettera "b"	Pescare con più di una sola esca naturale o utilizzare più di una esca artificiale.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
35	4 lettera "b"	Pescare con più di quattro mosche artificiali.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
35	5 lettera "c"	Pescare nelle acque salmonicole di particolare pregio (allegato A), con l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
35	5 lettera "a"	E' vietato l'uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione in acque salmonicole.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
35	5 lettera "b"	Pescare nelle acque salmonicole	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		usando le larve di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora di animali e pesce vivo o morto.		violazione
31	3	Nelle acque salmonicole è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca al raggiungimento complessivo di otto esemplari delle specie: -salmerino alpino (Salvelinus alpinus), -trota fario (Salmo trutta), -trota marmorata (Salmo marmoratus), -bondella (Coregonus oxyrhychus) -coregone (Coregonus lavaretus).	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
39	1	Pescare nelle zone soggette a regolamentazione particolare (no kill) , senza il rilascio del pesce catturato.	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
40	2	Pesca senza versamento quota annuale acque D.D.E.P. (validità anno solare).	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione
41	5	Divieto temporaneo di pesca ordinaria alla trota nelle zone di gara dall'immissione del pesce	50-300	100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		<p>fino allo scadere delle due ore successive alla durata della prova, per le gare di pesca alla trota.</p> <p>Divieto esteso anche per gli iscritti alla competizione.</p>		
42	1	<p>Divieto di cattura di un numero di capi o di una quantità superiore di fauna ittica, rispetto ai limiti prefissati (7 salmonidi, di cui al massimo 2 trote marmorate, (# temolo) 1 luccio, 3 Kg. altre specie, ad eccezione delle specie incluse nell'allegato D).</p>	50-300	<p>100 + 20 per ogni pesce pescato in violazione</p> <p># Con D.G.P. 130 - 4891/12 è stato stabilito il divieto di trattenere fauna ittica appartenete alla specie Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>) in tutte le acque scorrenti sul territorio della Città metropolitana di Torino.</p>
44	8	<p>Caccia senza licenza (per non averla conseguita, scaduta o all'arma usata).</p>	400-2400	800
44	12	<p>Cacciare senza essere munito di tesserino venatorio.</p>	200-1200	400
44	8	<p>Esercizio della caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione.</p>	103-619	206
45	1 lettera "g"	<p>Trasportare all'interno di centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria , ovvero a bordo di</p>	400-2400	800



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.		
45	1 lettera "e"	Esercizio venatorio nelle aie e nelle corti, o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed interpoderali.	103-619	206
45	1 lettera "f"	Sparare ad una distanza inferiore a 150 m., con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro, di vie di	103-619	206



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro silvo pastorale.		
45	1 lettera "l"	Cacciare a distanza inferiore a metri 100 da macchine operatrici agricole in funzione.	103-619	206
46	1	Cacciare in soprasuoli delle zone boscate che siano stati percorsi dal fuoco, prima che siano trascorsi 10 anni dall'incendio.	206-413	137,67
45	1 lettera "m"	Esercitare la caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve ad eccezione degli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo; e del cinghiale	103-619	206
47	3	Mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore.	50-300	100



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

48	1	Cacciare nelle ore notturne.	500-3000	1000
50	1	Maltrattamento animali	50-500	100
50	2	Condizioni ambientali inidonee	50-500	100
50	3	Detenzione animali all'esterno	50-500	100
50	4	Condizioni igienico sanitarie	50-500	100
50	5	Isolamento	50-500	100
50	6	Addestramento violento	50-500	100
50	7	Addestramento specie selvatiche	50-500	100
50	8	Scommesse e combattimenti con animali	50-500	100
50	9	Animali in premio	50-500	100
50	10	Divieto di colorare animali	50-500	100
50	11	Trasporto animali nei bagagliai	50-500	100
50	12	Condizioni per il trasporto di animali	50-500	100
50	13	Divieto di cattura o maltrattamento di specie aviarie	50-500	100
50	14	Animali al seguito di mezzi di locomozione	50-500	100
50	15	Cuccioli	50-500	100
50	16	Cattura animali randagi	50-500	100
50	17	Mutilazione animali	50-500	100
50	18	Manomissione comunicati e affissioni abusive	50-500	100
50	19	Gabbie trappola	50-500	100 Sequestro amministrativo delle gabbie ai sensi degli artt. 13 e 20 L. n. 689/81
50	20	Collari elettrici	50-500	100 Sequestro amministrativo del collare elettrico ai sensi



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

				degli artt. 13 e 20 L. n. 689/81
50	21	Animali da pelliccia	50-500	100
50	22	Accattonaggio con animali	50-500	100 Procedere al sequestro amministrativo dell'animale o del cucciolo L'animale deve essere affidato in custodia al canile convenzionato
50	23	Articoli pirotecnici	25-500	50
50	24	Alimentazione altri animali	25-500	50
51	1	Abbandono di animali	25-500	50
51	2	Omessa custodia	25-500	50
51	3	Custodia inidonea	25-500	50
51	4	Pericolo o danneggiamento	25-500	50
52	1	Recinzioni	25-500	50
53	-	Trasporto animali su autoveicoli	25-500	50
54	-	Avvelenamento di animali	25-500	50
55	1	Divieto di detenzione a catena	50-500	100
55	2	Collare a strozzo	50-500	100
55	3	Divieto di detenzione in spazio limitato	50-500	100
56	1	Accesso alle aree giochi per l'infanzia	50-500	100
56	2	Guinzaglio e museruola	50-500	100
57	1	Rimozione deiezioni	50-500	100
57	3	Attrezzatura raccolta deiezioni	50-500	100
58	2	Cani da guardia esposizione cartello	50-500	100
59	2	Documenti al seguito	25-500	50
59	3	Omessa esibizione	80-500	160
60	1	Detenzione gatti	50-500	100
61	3	Divieto di cattura fauna selvatica	50-500	100
61	4	Abbandono fauna selvatica	50-500	100



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

61	7	Detenzione inidonea fauna selvatica	50-500	100
----	---	--	--------	-----

TITOLO VII^A - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 67 – Abrogazione di norme regolamentari

1. Il presente regolamento abroga qualsiasi altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile.
2. Per quanto riguarda ulteriori specifiche non riportate nel presente regolamento, si rimanda alle vigenti leggi nazionali e regionali in materia.

Articolo 68 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Traversella.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Riferimento agli articoli 31 comma 1 e 37 comma 1 del presente Regolamento

Allegato B

(artt.9,13,15,19,20,23,25,28 L.R. 37-2006)

Famiglia	Specie	Nome comune	Lunghezza minima (cm.)	Inizio periodo di divieto	Fine periodo di divieto	Numero massimo di prede per ogni giornata di pesca	Numero massimo di prede per anno per provincia (dove è attivato il tesserino regionale catture)
Anguillidae	<i>Anguilla anguilla</i>	Anguilla	0	*--)	*--)	0	0
Clupeidae	<i>Alosa fallax lacustris</i>	Agone	20	15 Maggio	15 Giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	Alborella	nn	15 Maggio	15 Giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Barbus plebejus</i>	Barbo	25	1 Giugno	30 Giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino	nn	1 Giugno	30 Giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa	35	1 Giugno	30 Giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Leuciscus cephalus</i>	Cavedano	nn	1 Giugno	30 Giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Rutilus pigus</i>	Pigo	20	1 Aprile	30 Aprile	3	nn
Cyprinidae	<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	nn	15 Maggio	15 Giugno	3	nn
Cyprinidae	<i>Tinca tinca</i>	Tinca	25	1 Giugno	30 Giugno	3	nn
Esocidae	<i>Esox lucius</i>	Luccio	60	1 Febbraio	31 Marzo	1	nn
Percidae	<i>Perca fluviatilis</i>	Persico reale	18	25 Aprile	31 Maggio	10	nn
Salmonidae	<i>Salvelinus alpinus</i>	Salmerino alpino	22	Dal tramonto prima domenica di Ottobre	All'alba dell'ultima domenica di Febbraio	8	nn
Salmonidae	<i>Salmo trutta trutta</i>	Trota fario	22	Dal tramonto prima domenica di Ottobre	All'alba dell'ultima domenica di Febbraio	8	nn
Salmonidae	<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata ibridi	35	Dal tramonto prima domenica di Ottobre	All'alba dell'ultima domenica di Febbraio	2	10



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

<i>Salmonidae</i>	<i>Coregonus oxyrhynchus</i>	Bondella	30	15 Dicembre	15 Gennaio	8	nn
<i>Salmonidae</i>	<i>Coregonus lavaretus</i>	Coregone o Lavarello	35	15 Dicembre	15 Gennaio	8	nn
<i>Salmonidae</i>	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Trota iridea	20 DGP 32-638/2010	Dal tramonto della prima domenica di Ottobre fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 DPGR 1/R/12	All'alba dell'ultima domenica di Febbraio fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 DPGR 1/R/12	10	nn
<i>Thymallidae</i>	<i>Thymallus thymallus</i>	Temolo	35	Dal tramonto prima domenica di Ottobre fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 DPGR 1/R/12	All'alba della prima domenica di Giugno	1	10

Il limite di **peso** che può essere **trattenuto** per ogni **giornata** di pesca **non può** complessivamente superare i **5 kg**. **Dal calcolo del peso vengono detratti** gli esemplari delle **specie** di cui all'allegato **C** o per cui è previsto un **limite numerico giornaliero** ed il **pesce più pesante delle rimanenti specie**.

Note: nn = nessuna limitazione

*--)Pesca vietata in attesa di un piano di gestione Regionale ai sensi del Reg. (CE) n.°1100/2 007



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Riferimento all'articolo 31 comma 4 del presente Regolamento

Allegato C. (Artt. 15, 25 L.R. 37/2006)

SPECIE DI FAUNA ITTICA CHE POSSONO ESSERE PESCATE, NELLE ACQUE CIPRINICOLE, SENZA LIMITAZIONI DI PERIODI, MISURE O QUANTITATIVO.

FAMIGLIA	GENERE E SPECIE	NOME COMUNE
Cyprinidae	Abramis brama	abramide
Cyprinidae	Aspius aspius	aspio
Cyprinidae	Barbus barbus	barbo europeo
Cyprinidae	Carassius auratus	pesce rosso
Cyprinidae	Carassius carassius	carassio
Cyprinidae	Ctenopharyngodon idellus	carpa erbivora
Cobitidae	Misgurnus anguillicaudatus	cobite di stagno o misgurno
Poeciliidae	Gambusia holbrooki	gambusia
Centrarchidae	Lepomis gibbosus	persico sole
Centrarchidae	Micropterus salmoides	persico trota
Ictaluridae	Ictalurus melas	pesce gatto
Cyprinidae	Pseudorasbora parva	pseudorasbora
Cyprinidae	Rhodeus sericeus	rodeo amaro
Cyprinidae	Rutilus rutilus	rutilo o gardon
Salmonidae	Salvelinus fontinalis	salmerino di fonte
Percidae	Stizostedion lucioperca	sandra o lucioperca
Siluridae	Silurus glanis	siluro.



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Riferimento all'articolo 11 comma 1 del presente Regolamento

ELENCO SPECIE A PROTEZIONE ASSOLUTA

Aconitum Anthora L. - CN - NO - TO - VC

Aconitum napellus L. - CN - NO - TO - VC Aconitum variegatum L. - AL - CN - NO - TO - VC

Aconitum vulparia Reichemb. (= A. lycoctonum Auct.) - AL AT

Adenophora liliifolia (L.) Bess. - TO Allium narcissiflorum Vill. - CN - TO - VC

Allium victorialis L. - NO - TO - VC

Alyssoides utriculata (L.) Medicus (= Vesicaria utriculata (L.) - AL - CN - TO

Alyssum argenteum All. - TO

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard (= Orchis pyramidalis L.) - AL - AT - CN - TO

Androsace (tutte le specie) - CN - NO - TO - VC Anemone baidensis L. - CN - NO - TO - VC Anemone coronaria L. - CN

Antirrhinum latifolium Mill. - CN Aphyllanthes monspeliensis L.- AL - AT -

TO Aquilegia alpina L. - CN - NO - TO - VC

Aquilegia vulgaris L. (incl. A. atrata Koch.) - AL - AT Aster alpinus L. - AL

Atropa bella-donna L. - CN - NO - TO - VC Brassica repanda (Willd.) - CN - TO

Bulbocodium vernum L. - CN - NO - TO - VC

Callianthemum coriandrifolium Relch. (= Ranunculus rutaefolius L.) - TO

Caltha palustris L. - AT

Campanula alpestris All. - CN - NO - TO



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Campanula excisa Schieich. ex Murith - NO - TO - VC Campanula thyrsoides L. - CN
- NO - TO - VC Catananche caerulea L. - TO
Centranthus ruber (L.) DC - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Cephalanthera (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Cephalearia alpina (L.) Schrad.
- CN - NO - TO
Chamaecytisus purpureus (Scop.) Link (= Cytisus purpureus Scop.) - NO - VC Cistus albidus L. - CN
Colchicum neapolitanum Ten. - CN

Cortusa matthioli L. - CN - TO
Corydalis lutea (L.) DC - NO
Crocus medius balbis - AL - CN - VC
Cyclamen purpurascens Mili. (= C. europaeum Auct.) - CN - TO
Cypripedium calceolus L. - AL - CN - NO - TO - VC Dactylorhiza
(tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Daphne cneorum L. (incl. D. striata Tratt.) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Daphne mezereum L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Delphinium dubium (Rouy et Fouc.) Pawl. (= D. elatum Auct. ital.) - CN - NO - TO - VC
Delphinium fissum Waidst. et Kit. - TO
Dianthus superbus L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Dictamnus albus L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Digitalis lutea L. - AT
Doronicum columnae Ten. (= D. cordatum Sch.Bip.) - AL
Dracocephalum (tutte le specie) - TO
Drosera (tutte le specie) - AL-AT-CN - NO-TO-VC
Echinops (tutte le specie) - AL - CN - TO - VC Epipactis
(tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Eritrichium nanum (All.) Schrad. ex Gaud. - CN - NO - TO - VC

Eryngium alpinum L. - CN - TO

Eryngium spinalba Vili. - CN

Euphorbia hyberna L. ssp. *canuti* (Parl.) Tutin (= *E. hyberna* L. var. *gibelliana* (Peola) Fiori) incl. ssp. *insularis* (Boiss.) Briq. - AL - TO

Erica herbacea L. (= *E. carnea* L.) - AL - TO

Fritillaria (tutte le specie) - AL - CN - NO - TO - VC

Galanthus nivalis L. - AL - AT

Gentiana asclepiadea L. - CN - NO - TO - VC *Gentiana*

bavarica L. - CN - NO - TO - VC *Gentiana brachyphylla*

Vill. - CN - NO - TO - VC *Gentiana clusii* Perr. et Song.

-AL- CN - NO -TO -VC *Gentiana lutea* L. - AL

Gentiana pneumonanthe L. - AT - CN - NO - TO - VC

Gentiana purpurea L. - NO - TO - VC

Gentiana rostanii Reuter ex Verlot - CN - TO

Gentiana utriculosa L. - CN - NO - TO - VC

Gentianella ciliata(L.) Borkh. (= *Gentiana ciliata* L.) – AL

Gentianella tenella (Rottb.) Börner (= *Gentiana tenella* Rottb.) - CN - NO - TO - VC

Gentianella campestris (L.) Börner (= *Gentiana campestris* L.) - AL *Geranium palustre* L. - NO

Geranium syvaticum L. ssp. *rivulare* (Vill.) Rouy - TO

Geum reptans L. - CN - NO - TO - VC

Gladiolus palustris Gaud. - AL - CN - NO - TO - VC

Gymnadenia (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC *Helleborus niger* L. - NO - VC

Himantoglossum hircinum (L.) Kock (= *Loroglossum hircinum* Rich.) - AL - AT - CN



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Horminum pyrenaicum L. - CN *Hottonia palustris* L. - AL - NO-T0-
VC

Hydrocharis morsus-ranae L. - AL - AT - NO - TO - VC *Hyssopus officinalis* L. - AL -
AT - NO - TO

Iberis spathulata J.P. Bergeret ssp. *nana* (All.) Heyw. – CN

Iberis umbellata L. - AL - CN *Iris aphylla* L. - TO - VC

Iris foetidissima L. - AL - AT - NO-T0-VC *Iris graminea* L. - AL - AT - CN-
NO-T0-VC

Iris sibirica L. - AL - AT - NO - TO-VC

Jovibarba allionii (Jord. et Fourr.) D.A. Webb. (= *Sempervivum allionii* (Jord. et Fourr.) Nyman) - CN - TO

Juniperus oxycedrus L. - TO *Juniperus phoenicea* L. - CN

Leucosium aestivum L. - NO

Leucosium vernum L. - AL - AT

Lilium croceum Chaix (incl. *L. bulbiferum* L.) - AL - AT - CN - NO - TO - VC *Lilium martagon* L. - AL - AT
- CN - NO -TO - VC

Lilium pomponium L. - CN *Linnaea borealis* L. - NO - TO

Linum campanulatum L. - AL *Linum fiavum* L. - AL

Linum narbonense L. - CN

Lychnis alpina L. - CN - NO - TO-VC *Menyanthes trifoliata* L. - AL -AT-CN-
NO-T0-VC *Mimulus* (tutte le specie) - NO-TO

Moneses uniflora (L.) A. Gray (= *Pyrola uniflora* L.) - CN - NO - TO - VC

Nymphaea alba L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Nymphoides peltata (S. G. Gmelin) O. Kuntze (= *Limnanthemum nymphoides* Hoffm. et Link) - AL - CN - NO - TO - VC *Omphalodes
verna* Moench - AL - NO



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ophrys (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Orchis (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC Osmunda regalis
L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Paeonia officinalis L. - AL CN-TO-VC
Papaver rhaeticum Leresche in Gremler (= P. alpinum L. var. pyrenaicum W.) - CN - TO Pedicularis
comosa L. - AL
Petrorhiza pyrenaica (L.) R. Br. - CN - NO - TO - VC Platanthera (tutte le
specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Primula (tutte le specie a fiore rosso) - CN - NO - TO-VC Primula allionii
Lois. - CN
Primula auricula L. - CN - NO-TO
Ptilotrichum halimifolium Boiss. (= Alyssum halimifolium Auct.) - CN - TO
Pulsatilla (= Anemone gr. Pulsatilla) (tutte le specie a fiori violetti) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (= Anemone vernalis L.) - CN - NO - TO - VC Quercus crenata
Lam. (= Q. pseudosuber Santi) - AL - AT - CN - TO
Quercus ilex L. - TO
Ranunculus alpestris L. - CN - NO - TO - VC
Ranunculus glacialis L. - CN
Ranunculus parnassifolius L. - CN - NO - TO - VC
Ranunculus seguieri Vill. - CN-NO-TO
Ranunculus thora L. - CN
Rhaponticum scariosum Lam. (= Centaurea rhapontica L.) - CN - TO - VC Rhododendron
hirsutum L. - NO-VC
Rynchosinapis richeri Hayek (= Brassica richeri Vill.) - CN - TO Ruscus
hypoglossum L. - AL -CN



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ruta angustifolia Pers. - TO Saponaria lutea L. -
NO - TO - VC

Saussurea (tutte le specie) - CN-NO-TO-VC

Saxifraga (tutte le specie striscianti a fiore rosso) - CN - NO - TO - VC Saxifraga
caesia L. - CN - TO

Saxifraga callosa Sm. ssp. callosa (= S. linguata Bell.) - CN

Saxifraga cotyledon L. - NO - TO - VC

Saxifraga diapiensoides Bell. - CN - TO

Saxifraga pedemontana All. - CN - TO

Scabiosa graminifolia L. - CN - NO - TO

Scilla italica L. - AL - CN

Scopolia carniolica Jacq. - VC

Sempervivum wulfenii Hoppe ex Mert et Koch - VC

Senecio abrotanifolius L. - VC

Senecio uniflorus All. - NO - TO - VC

Serapias (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Serratula nudicaulis (L.) DC - CN

Soldanella pusilla Baumg. - NO

Staehelina dubia L. - AL - AT - CN

Staphylea pinnata L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC

Swertia perennis L. - CN - NO - TO

Thalictrum aquilegifolium L. - AL

Tozzia alpina L. - CN - NO - TO - VC

Trollius europaeus SL. - AL

Tulipa clusiana Vent. - AL - AT - CN



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tulipa didieri Jord. (= T. gesneriana L. var. didieri Jord.) - TO
Tulipa oculus-solis Saint-Amans - AL - AT - TO
Tulipa praecox Ten. (= T. oculus-solis Saint Amans var. praecox Ten.) - AT - CN
Tulipa sylvestris L. (incl. T. australis Link.) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Typha minima Hoppe - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Utricularia (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Vaccinium myrtillus L. - AT
Valeriana celtica L. - CN - NO - TO - VC
Valeriana salunca Ali. - CN - NO - TO
Valeriana tuberosa L. - CN - TO
Veronica longifolia L. - CN
Vitaliana primuliflora Bertol. (=Douglasia vitaliana L.Hooker) fil. ex Pax - CN- NO - TO - VC
Viola cenisia L. - CN - TO - VC

ERRATA CORRIGE

L'elenco delle specie a protezione assoluta allegato alla legge regionale 2-11-1982, n. 32, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 10-11-1982, è così corretto:

Brassica repanda (Willd.) DC - CN - TO

Gentianella tenella (Rottb.) Borner (= Gentianella tenella Rottb.) - CN - NO - TO - VC